



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
(Provincia di Livorno)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 30.03.2015

Indice

- Art. 1 Istituzione
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Modalità di conferimento
- Art. 4 Procedura
- Art. 5 Cerimonie Pubbliche
- Art. 6 Disposizioni Finali
- Art. 7 Entrata in vigore

ART. 1 ISTITUZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria”, destinata a persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti e attività pubbliche e private.

ART. 2 OGGETTO

1. Il Comune di Campo nell'Elba adotta l'istituto della “Cittadinanza Onoraria”. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Campo nell'Elba o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

ART.3 MODALITA' DI CONFERIMENTO

1. La “Cittadinanza Onoraria” viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune, anche a cittadini stranieri, che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente articolo 2.

2. È conferita dal Consiglio comunale, con voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

3. L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto. La deliberazione dovrà riportare oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario.

4. La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

5. La proposta di attribuzione di Cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco o da almeno la metà dei componenti del Consiglio comunale. La segnalazione di attribuzione di Cittadinanza onoraria può inoltre essere avanzata da qualsiasi Ente o Istituzione, o da un numero di almeno ____ cittadini.

ART. 4 PROCEDURA

1. Il servizio incaricato del procedimento, ricevuta la proposta, richiede la seguente documentazione per la predisposizione della proposta di deliberazione consiliare:

- il certificato generale del casellario giudiziale;
- il certificato attestante l'inesistenza di carichi penali pendenti;
- ogni altra documentazione o pareri ritenuti opportuni.

2. La “Cittadinanza Onoraria” è conferita esclusivamente dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio comunale appositamente convocato in seduta straordinaria.

ART. 5 CERIMONIE PUBBLICHE

1. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

1. E' istituito un registro delle concessioni dell'onoreficenza nel quale sono iscritti coloro ai quali è stata conferita la “Cittadinanza Onoraria”.

2. L'iscrizione, che avviene in ordine cronologico di conferimento, indica i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza, è curata dall'Ufficio di Segreteria comunale ed è controfirmata dal beneficiario per accettazione.

3. Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente Regolamento sono assunti a carico del bilancio comunale.

ART. 7 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo del Comune per la durata di gg. 15 (quindici).